Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA Giovedì, 31 agosto 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 . . . . Pag. 4846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967.
Assegnazione di un membro alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 4851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967.
Nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani. Pag. 4852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967.
Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . . Pag. 4852

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia) . . . . Pag. 4852

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) . . . . Pag. 4853

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.
Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali . . . . Pag. 4854

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.
Concessioni di temporanea importazione . . . Pag. 4854

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1967.
Approvazione del regolamento relativo alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare italiana . . . . Pag. 4856

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.
Classificazione tra le comunali di una strada scorrente parte nel comune di Marano sul Panaro (Modena) e parte nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena) Pag. 4860

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) . . . . Pag. 4860

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1967.
Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna . . . . Pag. 4861

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli . . . . Pag. 4861

Ministero della marina mercantile: Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Numana . . . . Pag. 4861

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato. Pag. 4861

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico. Pag. 4861
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4862

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 4862

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 4863

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile. Pag. 4866

Ufficio medico provinciale di Napoli: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli . . . . Pag. 4867

Ufficio medico provinciale di Caltanissetta: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di S. Caterina Villarmosa . . . . Pag. 4867

Ufficio veterinario provinciale di Vicenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza. Pag. 4868

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata. Pag. 4868

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1967, n. **765.**

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria ».

Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

« I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto pormuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, sesto e ottavo comma e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera *c*) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con

deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è soppresso.

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, enttro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno *1939*, n. *1089*, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere *b*), *c*), *d*) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona ».

« Le modifiche di cui al punto 2), lettera *c*), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni »

Art. 6.

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia ».

Art. 7.

L'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono

essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.

Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune »

Art. 8.

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio »

Art. 9.

L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano ».

Art. 10.

L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare

o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.

Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti:

« Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione ».

Art. 12.

L'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*), *d*), dell'articolo 10.

Le modifiche di cui alla lettera *c*) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ».

Art. 13.

L'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'articolo 32 primo comma;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma ».

Art. 14.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*:

« I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso ».

Art. 15.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*ter*:

« Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa ».

Art. 16.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*quater*:

« I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale ».

Art. 17.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*quinquies*:

« Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.

Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale.

Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze supe-

riori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima ».

Art. 18.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*sexies*:

« Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione ».

Art. 19.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*septies*:

« Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque ».

Art. 20.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente articolo 41-*octies*:

« Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata ».

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle provincie di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla « entrata in vigore della presente legge », il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — GUI — SCALFARO — MARIOTTI — CORONA — NATALI — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967.

Assegnazione di un membro alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera in data 14 aprile 1967, n. 1193, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Guidi dott. ingegnere Filippo sia assegnato alla 3ª sezione del Consiglio stesso, ferma restando la sua assegnazione alle sezioni 1ª e 5ª;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Guidi dott. ing. Filippo è asse-

gnato alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando la sua assegnazione alle sezioni 1ª e 5ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1967
Registro n. 17, foglio n. 131

(8915)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967.

Nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa alla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto presidenziale 16 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 336, col quale l'avvocato Rosario Ballatore venne confermato presidente dello Ente suddetto per la durata di quattro mesi, a decorrere dal 16 maggio 1963;

Ritenuto che essendo venuto a scadere il 15 maggio 1967, il quadriennio della durata in carica di detto presidente, occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il quadriennio successivo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Luigi Mazzei è nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1967
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 222

(9031)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967.

Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 8060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579, che ha apportato, tra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1965, al registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 128, con il quale il dott. ing. Fortunato Gangemi venne nominato presidente dell'Ente suddetto per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 1965;

Considerato che l'ing. Fortunato Gangemi si è dimesso e che pertanto occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del dott. ing. Fortunato Gangemi dimissionario è nominato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'avv. Benedetto Leuzzi.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1967
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 221

(9032)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Paolo di Civitate — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1966, da vari gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che ben cinque adunanze consiliari, all'uopo tenute, dopo reiterati solleciti, nei giorni 18 e 24 febbraio, 3 marzo, 2 e 9 maggio c.a., si erano concluse con esito negativo, il prefetto ordinava la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale per i giorni 26 e 30 maggio, ma entrambe le sedute risultavano deserte per mancanza del numero legale di presenti.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio stesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un essenziale obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 6 giugno u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due ulteriori convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto in quanto entrambe le sedute, fissate per il 14 e 17 giugno, risultavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che appare ormai evidente che il predetto Consiglio non è in grado di provvedere, per le discordie interne, all'elezione degli Organi ordinari, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, quindi, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di San Paolo di Civitate — malgrado la formale diffida del prefetto

— in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Paolo di Civitate ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Francesco Ninno, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Paolo di Civitate (Foggia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Paolo di Civitate è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Ninno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

TAVIANI

(9043)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel gennaio del corrente anno, a seguito di contrasti insorti in seno alla maggioranza del Consiglio comunale di Ferentino, il sindaco e la Giunta si dimettevano.

Tardando l'Amministrazione a convocare il Consiglio per l'elezione dei nuovi Organi, il prefetto invitava formalmente il sindaco a provvedere al riguardo, ma le sedute, all'uopo fissate per l'11 e il 18 marzo sc., andavano deserte.

Il prefetto, allora, previa diffida di scioglimento, convocava nuovamente d'ufficio il Consiglio che, nella seduta di seconda convocazione del 2 aprile, eleggeva il sindaco e gli assessori.

Con ciò, tuttavia, non poteva considerarsi superata la crisi, chè l'elezione non raccoglieva il consenso dell'intera maggioranza, alcuni elementi della quale non prendevano parte alla seduta, ponendo la nuova Amministrazione in una situazione di evidente disagio.

Il 21 aprile seguente il prefetto, attesa l'urgente necessità che il Comune appprovasse il bilancio dell'esercizio in corso, essendo da tempo spirato il termine di legge, invitava il sindaco a disporre all'uopo la convocazione del Consiglio comunale entro il 20 maggio, con l'esplicita avvertenza che in caso di inadempimento ne sarebbero state tratte le conseguenze di legge; tale diffida, per ordine del prefetto stesso, veniva notificata a tutti i consiglieri.

Il Consiglio veniva, quindi, convocato per il 20 maggio, ma l'adunanza veniva rinviata al 26 successivo per il lutto che aveva colpito un consigliere.

Intanto, a conferma delle previste difficoltà di funzionamento dell'Amministrazione, un assessore aveva rassegnato le dimissioni dalla carica per dichiarati motivi di lavoro, mentre altri due assessori si dimettevano lo stesso 26 maggio, prima che avesse luogo la seduta consiliare, nella quale, peraltro, il bilancio non otteneva il necessario « quorum » di voti favorevoli e non era, pertanto, approvato.

Dagli avvenimenti descritti il prefetto di Frosinone ha tratto il convincimento dell'assoluta incapacità di funzionamento della Amministrazione comunale di Ferentino la quale, paralizzata da ben cinque mesi a causa dei contrasti interni, ha omesso persino di provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio, malgrado i solleciti e la formale diffida all'uopo formulata.

In tale situazione ritiene il prefetto che un suo eventuale intervento sostitutivo in ordine al bilancio non varrebbe a risolvere la profonda crisi che travaglia la civica Amministrazione.

Egli, pertanto, data l'urgenza dell'adozione degli atti di gestione ai quali gli Organi elettivi non hanno finora provveduto, ha proposto lo scioglimento del predetto Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, disponendo, intanto, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la carenza del Consiglio comunale di Ferentino, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo obbligo di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento dell'Amministrazione, e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati, per l'impossibilità, di operare risolutamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del vice prefetto ispettore dottor Salvatore Portelli.

Roma, addì 12 agosto 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico Ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancia di previsione dell'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferentino è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Salvatore Portelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

TAVIANI

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.
Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1966, n. 56986, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1966, registro n. 33 Finanze, foglio n. 38, con il quale il professor Bruno Tenti, direttore generale degli Affari generali e del personale, fu nominato, per tale sua funzione, membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Considerato che il predetto prof. Bruno Tenti è stato collocato a riposo dal 1° giugno 1967 e che dalla stessa data il dott. Guido Tomasone, direttore generale delle Dogane, ha assunto l'incarico della reggenza della Direzione generale degli affari generali e del personale (decreto ministeriale 26 maggio 1967);

Decreta:

Il dott. Guido Tomasone, direttore generale reggente della Direzione generale degli affari generali e del personale, è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del prof. Bruno Tenti, a decorrere dal 1° giugno 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 349

(9046)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre e 30 dicembre 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967 e n. 112 del 5 maggio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 giugno 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di macchine ed apparecchi, anche in pezzi finiti, per essere accoppiati e/o inseriti in installazioni agevolate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717.

La validità delle emittende bollette di importazione temporanea non potrà superare i due anni.

Art. 2.

E' prorogata, fino all'11 gennaio 1968, la validità della concessione istituita col decreto ministeriale 25 ottobre 1966, riguardante la importazione temporanea di sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè di sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati all'esportazione.

Art. 3.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 dicembre 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 luglio 1967)	14 luglio 1967	13 gennaio 1968
2. Apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa fra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri (con validità fino al 22 luglio 1967)	23 luglio 1967	22 gennaio 1968
3. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1967)	7 luglio 1967	6 gennaio 1968
4. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 luglio 1967)	8 luglio 1967	7 gennaio 1968
5. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 luglio 1967)	20 luglio 1967	19 gennaio 1968
6. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 luglio 1967)	18 luglio 1967	17 gennaio 1968
7. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 luglio 1967)	6 luglio 1967	5 gennaio 1968
8. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1967)	31 luglio 1967	30 gennaio 1968
9. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1967)	28 luglio 1967	27 gennaio 1968
10. Lingotti in acciaio comune, fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo di acciaio comune fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 luglio 1967)	27 luglio 1967	26 gennaio 1968
11. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di matelli preziosi (con validità fino al 26 luglio 1967)	27 luglio 1967	26 gennaio 1968
12. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 luglio 1967)	4 luglio 1967	3 gennaio 1968
13. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° luglio 1967)	2 luglio 1967	1° gennaio 1968
14. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 18 luglio 1967)	20 luglio 1967	19 gennaio 1968
15. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 luglio 1967)	20 luglio 1967	19 gennaio 1968

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

(8737)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1967.

Approvazione del regolamento relativo alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 5 maggio 1966, n. 276, che approva le « Norme per prevenire gli abbordi in mare »;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento relativo alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1967

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Regolamento relativo alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare italiana

Art. 1.

Le presenti disposizioni si applicano ai fanali regolamentari di posizione per tutte le unità della Marina militare di lunghezza superiore a metri 19,80 (m. 12,19 se a vela). Esse hanno riferimento alle « Norme per prevenire gli abbordi in mare » (legge 5 maggio 1966, n. 276) ed alle disposizioni del « Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili » (regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, integrato dagli articoli da 84 a 92 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare - regio decreto 23 maggio 1932, n. 719).

Art. 2.

Le unità « in navigazione », e cioè non all'ancoraggio, nè ormeggiate a terra, nè incagliate, devono portare:

a) un fanale laterale (detto di via) verde sul lato dritto;
b) un fanale laterale (detto di via) rosso sul lato sinistro;
c) un fanale (detto di via) bianco a prora;
d) un fanale (detto di coronamento) bianco a poppa (due per le navi sede di Comando divisione o flottiglia; tre per le navi sede di Comando in capo delle forze navali o di squadra).

Inoltre, dovranno portare un altro fanale (detto di allineamento) bianco le sole navi di lunghezza superiore a m. 45,75 purchè la relativa sistemazione non impedisca l'esecuzione del loro compito militare.

Per le navi di lunghezza inferiore a m. 45,75 quest'ultimo fanale è facoltativo.

Sulle unità fino a corvette incluse e sulle navi ausiliarie d'altura, tali fanali devono essere dotati di un sistema di commutazione che ne permetta l'impiego a luce ridotta (portata luminosa media di tutti i fanali m. 2.000) da adoperare, di regola, nei casi di avvicinamenti pericolosi nelle navigazioni a luci oscurate.

Le navi che sono munite del fanale facoltativo d'allineamento bianco lo terranno normalmente acceso nelle navigazioni in formazione.

Art. 3.

Saranno sistemati:

sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

i suddetti fanali laterali a luce verde o a luce rossa devono essere provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno metri 0,91 (3 piedi) a proravia del fanale in modo da impedire che la luce di questo possa essere veduta dall'altra parte della prora.

I fanali laterali saranno sistemati, sempre che possibile, alle estremità del ponte di Comando, e, in ogni caso, su strutture fisse.

La posizione delle gaffe di fissaggio dovrà essere tale che il fanale risulti saldamente orientato in modo da proiettare la luce nei settori stabiliti. In detti settori la luce non dovrà poter essere oscurata in nessun modo da sovrastrutture o sistemazioni di qualsiasi genere, sia fisse che mobili.

Gli oscuratori saranno costruiti come indicato nell'album dei fanali di navigazione. La lunghezza della parte longitudinale dovrà essere misurata dal centro della sorgente luminosa all'estremo prodiero. Detta parte dovrà essere esattamente parallela al piano longitudinale della unità.

La lunghezza della parte trasversale prodiera (schermo trasversale) dovrà essere quella indicata nell'album dei fanali e, in ogni modo, la posizione del fanale rispetto all'oscuratore dovrà essere tale che una linea parallela alla parte longitudinale dell'oscuratore e tangente al bordo esterno della parte trasversale, passi a cm. 2,5 internamente sull'orlo esterno della sorgente luminosa. Ossia, un osservatore, posto esattamente di prora all'oscuratore e che guardi il fanale dovrà vedere cm. 2,5 di sorgente luminosa sporgere dallo schermo trasversale.

Gli oscuratori potranno essere di lamiera di ferro o di legno stagionato dello spessore di almeno cm. 2. In questo caso il bordo esterno della parte trasversale dovrà essere arrotondato verso prora.

Gli oscuratori dovranno essere dipinti con pittura nera o grigia regolamentare, ma non con pittura del colore del fanale. La qualità della pittura dovrà essere tale da eliminare la riflessione della luce.

Art. 4.

Sarà sistemato sull'albero di trinchetto oppure a proravia del medesimo o, se è una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce per dieci rombi (112 gradi e mezzo), da ciascun lato della nave, cioè dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia.

Il fanale dovrà essere fissato rigidamente in modo da proiettare la luce nelle direzioni stabilite, senza che possa essere oscurata da sovrastrutture o sistemazioni di qualsiasi genere sia fisse che mobili.

L'altezza del fanale, la cui entità sarà precisata dall'art. 6 del presente regolamento, dovrà misurarsi (dal lato a proravia del ponte di comando) dal ponte continuo più elevato o, se esiste, dal castello.

Il fanale sarà fornito di un oscuratore orizzontale di dimensioni e forma opportune per evitare che la luce riflessa abbagli il personale sul ponte di comando e sul castello.

Ferme restando le disposizioni per la sistemazione del fanale di via bianco, di cui all'art. 2, comma primo, numeri 1, 2 e 3 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare alcune unità di piccole dimensioni, tipo MM/CC, MM/SS, MM/VV, pur essendo di lunghezza superiore ai 19,80 metri, portano il fanale di via ad altezze inferiori ai metri 6,10 dallo scafo quando la limitata altezza delle sovrastrutture non consente la sistemazione del fanale di via bianco all'altezza regolamentare.

Art. 5.

Salvo disposizioni contrarie risultanti dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare, una nave quando è in navigazione deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a sei rombi (67 gradi e mezzo) su ciascun lato della nave e di intensità luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia.

A bordo delle piccole navi, se a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non è possibile fissare il predetto fanale, si deve avere pronta sottomano una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che devono essere mostrati all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione.

Le unità della Marina militare dovranno portare sempre questo fanale di coronamento all'altezza dell'estremità superiore dei candelieri delle draglie guardacorpo di coperta.

Le navi sede di Comando di divisione navale o di Comando flottiglia in navigazione, portano invece del fanale di coronamento prescritto, due fanali bianchi, disposti sulla stessa linea orizzontale ed aventi le medesime caratteristiche stabilite per il fanale di coronamento.

Le navi sede di Comando in capo delle forze navali o di squadra in navigazione portano invece del fanale di coronamento prescritto, tre fanali bianchi, disposti sulla stessa linea orizzontale ed aventi le medesime caratteristiche stabilite per il fanale di coronamento.

Art. 6.

Una unità in navigazione deve portare a proravia oppure a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal comma primo, n. 1) dell'art. 2 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche uguali a quelle di detto fanale. Per le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) il predetto secondo fanale a luce bianca è facoltativo.

Il fanale di via bianco e quello di allineamento devono essere disposti nel piano di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) più alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il fanale a proravia sia sempre mostrato più basso di quello a poppavia. La distanza orizzontale fra i predetti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il più basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad una altezza dallo scafo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) e se la la larghezza della nave è superiore a metri 6,10 (20 piedi) ad un'altezza dallo scafo non inferiore a tale larghezza; in ogni caso non e necessario che il fanale sia disposto ad un'altezza dallo scafo superiore a metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo i casi, devono essere disposti in modo da essere al disopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastrutture che possano impedirne la visibilità.

Art. 7.

Quando una unità ne rimorchia o spinge un'altra o un idrovolante, deve portare i seguenti fanali:

a) due fanali bianchi di via a prora, o tre se la larghezza del rimorchio, misurata dalla poppa del rimorchiatore, alla poppa dell'ultimo rimorchiato, è maggiore di metri 183;
b) un fanale laterale verde sul lato dritto;
c) un fanale laterale rosso sul lato sinistro;
d) un fanale bianco a poppa.

Art. 8.

Una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia o spinge un altra nave o un idrovolante, deve portare, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), e quando rimorchia e la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchia alla poppa dell'ultima nave rimorchiata, è superiore a metri 183 (600 piedi), deve portare tre fanali bianchi disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, in modo che il fanale più alto e quello più basso siano alla stessa distanza, non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), al disopra e al disotto, di quello centrale. I fanali di cui sopra devono avere la stessa struttura ed intensità luminosa e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, comma 1, n. 1) delle Norme per prevenire gli abbordi in mare.

Nessuno di tali fanali deve essere portato ad un'altezza inferiore a metri 4,27 (14 piedi) dallo scafo. In una nave con un solo albero tali fanali possono essere sistemati sull'albero.

La nave che rimorchia deve portare, inoltre, il fanale di poppa indicato nell'art. 10 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo oppure all'albero poppiero, per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma tale fanale non deve essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore.

Sulle corvette contraeree, a causa della lieve inclinazione dell'albero verso poppa, i tre fanali non risultano sulla stessa verticale se non quando visti di prora.

Art. 9.

Una unità rimorchiata deve portare i seguenti fanali:

a) un fanale laterale verde sul lato dritto;
b) un fanale laterale rosso sul lato sinistro;
c) un fanale bianco a poppa.

Art. 10.

Una nave o un idrovolante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, rispettivamente per una nave a propulsione meccanica in navigazione o per un idrovolante in flottaggio, ad eccezione dei fanali a luce bianca indicati in detto articolo, che essi non devono mai portare. Essi devono portare, inoltre, i fanali di poppa prescritti dall'art. 10 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare in sostituzione del detto fanale di poppa un piccolo fanale a luce bianca come è prescritto dal terzo comma dell'art. 3 delle predette Norme.

Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare all'estrema prora un fanale a luce verde a dritta e un fanale a luce rossa a sinistra, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, comma primo, numeri 4) e 5) delle Norme per prevenire gli abbordi in mare e devono essere schermati come indicato nell'art. 2, comma primo, n. 6) delle predette Norme, rimanendo stabilito che se più navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare gli stessi fanali come se si trattasse di una sola nave.

Art. 11.

Le unità a vela in navigazione, se di lunghezza uguale o superiore a metri 12,19, devono portare i seguenti fanali:

a) un fanale laterale verde sul lato dritto;
b) un fanale laterale rosso sul lato sinistro;
c) un fanale bianco a poppa.

Inoltre possono anche portare due fanali, in linea verticale, dei quali il più alto rosso ed il più basso verde, a prora.

Art. 12.

La sistemazione e le caratteristiche dei fanali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 11 sono quelle di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento.

I due fanali di cui al secondo capoverso dell'art. 11 del presente regolamento devono essere sistemati sulla parte superiore dell'albero di trinchetto e disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro. Ambedue i fanali devono essere costruiti e fissati come stabilito per il fanale di via bianco prescritto dall'art. 4 del presente regolamento; essi devono avere una intensità luminosa tale da essere visibili ad una distanza di almeno due miglia.

Art. 13.

Una unità a propulsione meccanica, impossibilitata a governare, deve portare, se è senza abbrivo, due fanali rossi.

Se è abbrivata:

a) due fanali rossi;
b) un fanale bianco di coronamento;
c) un fanale laterale verde sul lato dritto;
d) un fanale laterale rosso sul lato sinistro.

Le motosiluranti non portano i fanali rossi di non governo.

Art. 14.

Una nave che non può governare deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti e, se è nave a propulsione meccanica in sostituzione dei fanali indicati nell'art. 2, comma

primo, numeri 1) e 2) delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro d'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

Tali fanali non avranno una sistemazione fissa, ma saranno alzati ad un pennone o ad una draglia a mezzo di drizza e di alabasso.

I due fanali dovranno essere stabilmente collocati con un penzolo della lunghezza di metri 2.

L'altezza dei fanali deve essere computata come indicato dall'art. 4 del presente regolamento.

I fanali colorati laterali e quello di poppa devono essere mostrati nei casi indicati nell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 15

Una unità (anche se lunga meno di metri 19,80) intenta ai lavori speciali menzionati nell'art. 16 del presente regolamento deve portare, quando è senza abbrivo, tre fanali di cui il più alto ed il più basso rossi e quello centrale bianco.

Se è abbrivata:

a) tre fanali di cui il più alto ed il più basso rossi e quello centrale bianco;

b) un fanale bianco di coronamento;

c) un fanale laterale verde sul lato dritto;

d) un fanale laterale rosso sul lato sinistro.

Art. 16.

Una nave intenta a distendere o a recuperare un cavo sottomarino o un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, o una nave che effettua un rifornimento in mare o sta per lanciare o recuperare un aeromobile, quando per motivo del suo lavoro non può allontanarsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, deve portare in sostituzione dei due fanali indicati nell'art. 2, comma primo, numeri 1) e 2) o nell'art. 7, comma primo, n. 1) delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, tre fanali disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro, in modo che il fanale più alto e quello più basso siano alla stessa distanza, non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), al disopra e al disotto di quello centrale.

I fanali inferiore e superiore devono essere a luce rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

I fanali colorati laterali e quello di poppa devono essere mostrati nei casi indicati nell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 17.

Una unità (anche se lunga meno di metri 19,80) impegnata al dragaggio di mine deve portare, quando è senza abbrivo, tre fanali verdi, o due se ha in mare un solo ramo dell'apparecchiatura, in più del fanale bianco di via.

Se è abbrivata:

a) tre fanali verdi, o due se ha in mare un solo ramo dell'apparecchiatura;

b) un fanale bianco di via;

c) un fanale bianco di coronamento;

d) un fanale laterale verde sul lato dritto;

e) un fanale laterale rosso sul lato sinistro.

Le unità intente alle operazioni di dragaggio magnetico-acustico alzeranno gli stessi fanali delle unità adibite al dragaggio meccanico che hanno in mare i due rami dell'apparecchiatura.

Art. 18.

Una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine deve portare un fanale a luce verde alla formaggetta dell'albero prodiero ed un fanale a luce verde all'estremità del pennone dell'albero prodiero dalla parte ove esiste il pericolo, o, se il pericolo esiste lungo tutti e due i fianchi, un fanale a luce verde a ciascuna delle estremità di detto pennone. Tali fanali devono essere portati in più dei fanali prescritti dall'art. 2, comma primo, numero 1) o dall'art. 7, comma primo, numero 1 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare, secondo i casi, e devono avere intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

I fanali colorati laterali e quello di poppa devono essere mostrati nei casi indicati nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 19.

Tutte le navi di dislocamento standard superiore alle 500 tonnellate devono avere un fanale rosso fisso in testa all'albero più alto. Questo fanale deve essere visibile per tutto il giro dell'orizzonte e verso l'alto fino ad un'elevazione di circa 50° ad una distanza minima, con notte chiara senza luna, di m. 2.000.

Per assicurare la visibilità per tutto l'orizzonte, su alcune navi sono sistemati due fanali disposti su una linea orizzontale, anziché uno solo in testa d'albero.

Il fanale, che deve essere manipolabile dalla plancia, deve essere acceso di notte in tempo di pace nei seguenti casi:

a) quando l'unità è alla fonda o all'ormeggio entro una zona compresa in un raggio di m. 8.000 dal più vicino aeroporto o idroscalo attrezzato per atterraggi o ammaraggi notturni, se l'alberatura ha altezza superiore a m. 45, e in un raggio di m. 4.000 se l'alberatura ha altezza inferiore.

Tuttavia in caso che un gruppo di unità con alberatura all'incirca di eguale altezza si trovi all'ormeggio lungo un tratto di banchina non superiore a m. 50, sarà sufficiente che i segnali di ostacolo vengano accesi dalle sole unità estreme. Se il tratto di banchina è superiore a m. 50, saranno accesi anche uno o più fanali delle unità intermedie, in modo da non avere intervalli superiori a m. 50 fra due fanali consecutivi.

I comandi marittimi sono tenuti a fornire alle unità navali presenti nei porti della propria giurisdizione gli elementi di cui al primo capoverso del presente comma per stabilire se i fanali rossi di ostacolo debbano o meno essere tenuti accesi;

b) in casi particolari (esercitazioni aeree ecc.) su richiesta specifica da parte della autorità interessata dell'Aeronautica militare.

Art. 20.

Le navi sede di Comando in capo delle forze navali e di squadra navale portano su ciascun lato del fanale di coronamento un fanale con le medesime caratteristiche e disposto sulla stessa linea orizzontale.

Le navi sede di Comando di divisione navale o di Comando complesso retto da capitano di vascello, portano al coronamento due fanali bianchi su linea orizzontale invece di uno solo.

Art. 21.

a) Le navi maggiori, gli incrociatori e le navi ausiliarie di dislocamento standard superiore alle 2.500 tonnellate devono essere dotate di:

1) un fanaletto di bompresso a luce azzurra, sistemato sull'asta della bandiera di bompresso, con luce rivolta verso poppa, appena visibile dalla plancia e perfettamente oscurato nelle altre direzioni. Sulle unità ove la sistemazione del fanaletto a luce azzurra sull'asta della bandiera di bompresso costituisca ingombro per il tiro delle armi, detto fanaletto può essere sostituito con altro di uguali caratteristiche da sistemarsi a prora in posizione idonea;

2) un fanale di coronamento a luce azzurra, sistemato per chiglia, ad almeno tre metri sopra il livello del mare, con settore di visibilità di 45° (22°,5 per ciascun lato della poppa) comprendente una lampadina di 40W, un reostato di regolazione con due resistenze e due vetri azzurri di luminosità 45 lux.

Detto fanale non dovrà essere visibile oltre 1.000 ÷ 1.500 metri: in condizioni medie di visibilità dovrà essere inclusa metà della resistenza del reostato per avere tale portata.

b) I caccia torpediniere, le fregate e le corvette dovranno essere forniti di:

1) un fanaletto di bompresso a luce azzurra, con la stessa disposizione e le stesse caratteristiche di quello del n. 1) del precedente paragrafo *a*);

2) un fanale di coronamento a luce azzurra, sistemato per chiglia, a circa 3 metri sopra il livello del mare, con settore di visibilità di 45° (22°,5 per ciascun lato della poppa), comprendente una lampada di 60W, un reostato di regolazione con due resistenze ed un vetro azzurro di luminosità 45 lux. Detto fanale è visibile, in condizioni medie di visibilità, a 4.000 metri quando è inclusa metà della resistenza del reostato ed a 1.000 ÷ 1.500 metri quando la resistenza è tutta inclusa.

c) Le navi ausiliarie di dislocamento standard compreso fra 2.500 e 500 tonnellate devono avere i fanali descritti nel precedente paragrafo *a*), potendo però il fanale di coronamento a luce azzurra essere sistemato ad un'altezza minore di quella ivi indicata.

d) Le navi di dislocamento standard inferiore alle 500 tonnellate devono essere fornite unicamente di un fanale di coro-

namento a luce azzurra sistemato per chiglia a non più di tre metri sopra il livello del mare con settore di visibilità di 45° e portata luminosa di circa m. 400 in condizioni medie di visibilità.

e) I sommergibili di dislocamento standard compreso fra 2.500 e 500 tonnellate devono avere un solo fanale di coronamento a luce azzurra sistemato nella posizione più idonea.

Art. 22.

Le unità lunghe metri 45,75 o più quando si trovano all'ancora od ormeggiate, devono tenere i seguenti fanali:

a) un fanale (detto di fonda) prodiero bianco;

b) un fanale (detto di fonda) poppiero bianco;

c) le navi sede di Comando in capo delle forze navali o di squadra navale portano in coffa due fanali bianchi, visibili verso poppa, disposti sulla stessa linea orizzontale e distanti fra di loro metri 2.

Le navi sede di Comando di divisione navale e di Comando complesso retto da capitano di vascello portano in coffa un solo fanale visibile verso poppa.

Detti fanali dovranno essere sistemati sulla coffa poppiera in modo che siano visibili per otto rombi (90°) da poppa per ogni lato del bastimento.

Le unità lunghe meno di metri 45,75 dovranno tenere il fanale prodiero; quello poppiero è facoltativo.

Art. 23.

Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro d'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Tale nave può anche portare un secondo fanale a luce bianca sistemato nella posizione prescritta dal successivo comma del presente articolo, ma non ha l'obbligo. Tale secondo fanale, se è portato, deve essere visibile ad una distanza di almeno due miglia e sistemato in modo da essere visibile, per quanto possibile, per tutto il giro d'orizzonte.

Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando è all'ancora, deve portare vicino al dritto di prora, ad una altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al disopra dello scafo, un fanale a luce bianca come indicato al comma precedente, e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile, ad un'altezza tale da trovarsi a non meno di metri 4,57 (15 piedi) più in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili ad una distanza di almeno tre miglia e sistemati in modo tale da essere visibili per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte.

Il fanale di fonda prodiero sarà sistemato di massima sull'asta della bandiera di bompresso. Il fanale di fonda di poppa sara applicato all'asta della bandiera nazionale ad un'altezza che consenta la libera visione da tutto l'orizzonte anche con tende a posto. Se in questo modo non fosse possibile ottenere la differenza di livello prescritta, il fanale di prora sarà sistemato sullo strallo prodiero.

L'altezza del fanale di fonda prodiero sarà misurata rispetto al bordo della coperta principale e non delle sovrastrutture prodiere (castello).

I suddetti fanali devono poter essere facilmente sostituibili e trasformabili in fanali a luce azzurra.

Art. 24.

Le navi che effettuano imbarco o sbarco di combustibili o esplosivi, devono tenere acceso in posizione elevata un fanale rosso visibile a giro di orizzonte.

Art. 25.

Le navi che arrivando in un porto non avessero avuto libera pratica sanitaria, devono accendere in posizione elevata un fanale rosso sopra ad un fanale bianco, a oltre metri 1,80 l'uno dall'altro, come disposto dall'Appendice *C* del Codice internazionale dei segnali, vol. 1°.

Art. 26.

Le navi di guardia per comandante devono tenere, di notte, accesi in posizione elevata due fanali verdi soprapposti, visibili a giro d'orizzonte ad una distanza minima di due miglia.

La nave di guardia per il servizio sanitario deve tenere, di notte, acceso in posizione elevata un fanale verde, visibile a giro di orizzonte ad una distanza minima di due miglia.

Art. 27.

Le navi di guardia pronte a muovere per emergenza devono tenere, di notte, accesi in posizione elevata un fanale verde sopra ad uno bianco, visibili a giro d'orizzonte ad una distanza minima di due miglia.

Art. 28.

I fanali elettrici regolamentari (di via bianco, di allineamento, laterali e di coronamento) contengono la riserva per lampade alimentate da accumulatori. La capacità della batteria deve essere tale da assicurare un funzionamento continuo di sei ore.

L'inserzione della luce ad accumulatori avviene per mezzo di interruttori manovrabili a mano dal ponte di Comando. Oltre a questi fanali qualora necessario, ogni unità dovrà avere un fanale di via bianco, uno laterale verde ed uno laterale rosso e uno di coronamento a candela o ad olio. Tali fanali dovranno essere pronti, con candela a lume a poto, e, sempre che sia possibile, fissati in appositi oscuratori vicini a quelli di servizio e aventi le stesse caratteristiche.

Sul ponte di Comando dovrà esservi una scatola di fiammiferi a venti per la pronta accensione di questi fanali.

Art. 29.

Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilità o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta.

I fanali prescritti dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare possono essere mostrati anche fra la levata e il tramonto del sole quando vi è visibilità ridotta o in tutte le altre circostanze quando ciò è ritenuto necessario.

Il Comando della nave e in particolare gli ufficiali di rotta e di guardia dovranno vigilare perché in navigazione non siano mostrati fanali di colore rosso o verde o che comunque possano essere confusi con quelli di navigazione. Particolare attenzione dovrà essere posta per i fanali azzurri sistemati in coperta, che dovranno essere forniti di adatto oscuratore.

Art. 30.

I tipi regolamentari di fanali e relativi oscuratori sono descritti nell'album dei fanali di navigazione. I campioni delle diottriche, degli schermi colorati e delle lampade, sono depositati presso le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 31.

Ogni unità dovrà avere a bordo due mute di lampadini di riserva per ogni fanale ed una serie di schermi colorati rosso e verde. Gli schermi verdi dovranno avere forma tale da non essere intercambiabili nei fanali con quelli rossi.

Art. 32.

La manutenzione dei fanali e il controllo dei settori di visibilità sono affidati all'ufficiale di rotta, il quale dovrà eseguire le prove per accertarsi del regolare funzionamento dei fanali e dei sistemi di illuminazione di riserva e assicurarsi che i fanali siano ben fissati e in posizione corretta prima di ogni navigazione.

La manutenzione delle sole parti elettriche sarà di competenza del servizio *E*.

Art. 33.

Le riparazioni dei fanali di navigazione e delle loro sistemazioni, che non si limitino a quelle di piccola entità che possono eseguirsi coi mezzi di bordo, dovranno essere fatte dalle Direzioni dei lavori degli Arsenali o sotto la vigilanza degli Uffici tecnici della Marina militare, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 34.

Sulle unità di nuova costruzione le sistemazioni dei fanali di navigazione devono essere verificate dalla Commissione di collaudo che dovrà farne menzione nel verbale ufficiale di collaudo e nel registro matricolare della nave.

Ad ogni passaggio in armamento di una Unità o dopo lavori che abbiano comunque interessato le sistemazioni dei fanali di navigazione, queste dovranno essere verificate da una Commissione composta dal comandante, dall'ufficiale di rotta e da un delegato della Direzione od ufficio che ha eseguito o vigilato il lavoro. La Commissione dovrà compilare un verbale da conservarsi dall'ufficiale di rotta coi documenti delle idrografie, e del quale dovrà essere messa copia nel registro matricolare della nave.

Le Commissioni suddette dovranno accertare che le sistemazioni corrispondano alle prescrizioni delle « Norme per prevenire gli abbordi in mare », e del presente Regolamento.

Nel registro matricolare della nave dovranno essere inseriti due disegni, uno rappresentante la vista longitudinale, l'altro il piano di coperta con relative soprastrutture, sui quali saranno segnate le posizioni dei fanali con relative quote e settori di visibilità.

Art. 35.

Presso le Direzioni armi e armamenti navali e presso gli Uffici tecnici dei collaudi è depositato un assortimento di vetri colorati tipo (rosso-scuro e rosso-chiaro; verde-scuro e verde-chiaro) che rappresentano i limiti massimi delle colorazioni ammesse.

Inoltre la tinta del rosso non deve lasciare passare più luce verde che non il vetro rosso-chiaro tipo e la tinta del verde non deve lasciare passare più luce rossa che non il vetro verde-chiaro tipo.

Per eseguire questa prova sullo schermo rosso il collaudatore lo porrà a fianco del campione di vetro rosso-chiaro tipo, di fronte ad uno sfondo bianco, e li guarderà attraverso il vetro verde-chiaro tipo. Lo schermo da esaminare non deve apparire più verde del vetro campione rosso-chiaro.

Per eseguire la prova sullo schermo verde, il collaudatore lo porrà accanto al campione di vetro verde-chiaro tipo, e guarderà, attraverso i due, il vetro rosso-scuro tipo posto di fronte ad uno sfondo bianco. Lo schermo da esaminare deve apparire meno rosso del vetro campione verde-chiaro.

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(9006)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1967.

Classificazione tra le comunali di una strada scorrente parte nel comune di Marano sul Panaro (Modena) e parte nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda 24 giugno 1960, con la quale il Consorzio bacini montani (Modena) ha chiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica « Rio Benedello » che collega la frazione di Benedello in comune di Pavullo nel Frignano (Modena) con la strada di fondovalle Panaro in comune di Marano sul Panaro (Modena), dell'estesa di km. 6+665;

Visto l'atto 25 maggio 1961, n. 84/5648, con il quale il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) ha deliberato di classificare comunale la strada in parola per la parte ricadente nel proprio territorio, della lunghezza di km. 3+830, che va dal « Mulino del Garofano » alla località Palagnano in frazione di Benedello;

Vista la delibera 13 maggio 1963, n. 45/2192, con la quale il comune di Marano sul Panaro (Modena) ha espresso parere sfavorevole alla classificazione a comunale del restante tratto della suddetta strada ricadente nel proprio territorio;

Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la detta strada in possesso dei requisiti di cui allo art. 7 della legge n. 126;

Visto l'atto 13 aprile 1967, n. 37/1425, con il quale il comune di Marano sul Panaro (Modena) ha deliberato di classificare comunale il tratto di strada scorrente nel proprio territorio, di km. 2+825, che va dal « Mulino del Garofano » alla strada di fondovalle Panaro;

Ritenuto che la strada « Rio Benedello » può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada « Rio Benedello » che collega la frazione di Benedello in comune di Pavullo nel Frignano (Modena) con la strada di fondovalle Panaro in comune di Marano sul Panaro (Modena) dell'estesa di km. 6+655, ed è inclusa negli elenchi dei suddetti Comuni per i rispettivi tratti ricadenti nei loro territori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, e modificato con successivi provvedimenti;

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1965, concernente la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere, per scaduto biennio, alla ricostituzione degli Organi citati;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio si compone, oltre che del presidente dell'Ente, dei seguenti membri:

Falcone cav. Salvatore e Gualandi Irea, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Peracchi Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

Vesentini cav. Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

Ambrosi gr. uff. Giuseppe e Battaglia dott. Amatore, in rappresentanza dei commercianti;

Bonetti dott. Obizzo, in rappresentanza dei datori di lavoro del turismo e dell'ospitalità;

Cesolari comm. Alessandro, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Aristodemo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Parisi dott. Costantino e Chiti dott. Giuseppe, in qualità di esperti.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente si compone dei seguenti membri:

Leggio dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti prof. Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Torelli rag. Franco, in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1967.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 28 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto per il triennio 1967-1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1967

Il Ministro: Colombo

(8982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1967, la gestione commissariale della cooperativa edilizia « Nisco » con sede in Napoli è stata prorogata dal 13 agosto 1967 al 13 febbraio 1968.

(8926)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Numana

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 luglio 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Numana avente la superficie di mq. 943 riportata in catasto al foglio A/1° particelle numeri 67 e 222 del comune di Numana.

(9039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 24367 in data 18 giugno 1967, il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 75.000.000 (settantacinque milioni) disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Sormani Pierina (o Piera) ved. Marco.

(8876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1673 Mod. 243 D.P. — Data: 12 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Catello Paola, nata a Casaluce il 27 luglio 1943 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 500.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241 D.P. — Data: 6 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brescia — Intestazione: Tedoldi Pietro, nato a Gavardo il 20 settembre 1920 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1967

Il direttore generale: Gagliardo

(8880)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 30 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,95	622,85	622,90	622,85	622,80	—	622,855	622,85	623,08	622,90
$ Can.	578,42	578,75	579 —	578,80	578,50	—	578,85	578,80	578,50	578,40
Fr. Sv.	143,47	143,49	143,54	143,50	143,40	—	143,495	143,50	143,47	143,47
Kr. D.	89,73	89,80	89,76	89,82	89,80	—	89,80	89,82	89,77	89,75
Kr. N.	87,13	87,13	87,18	87,145	87,15	—	87,16	87,145	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,66	120,63	120,65	120,62	120,75	—	120,625	120,62	120,67	120,65
Fol.	173,22	173,22	173,21	173,235	173,20	—	173,24	173,235	173,25	173,22
Fr. B.	12,55	12,552	12,5575	12,5515	12,545	—	12,5495	12,5515	12,55	12,55
Franco francese	127 —	126,98	126,98	126,975	126,97	—	126,98	126,975	127 —	127 —
Lst.	1735 —	1736,15	1736 —	1736,25	1736,15	—	1736,15	1736,25	1735,85	1736 —
Dm. occ.	155,65	155,67	155,6775	155,655	155,65	—	155,65	155,655	155,67	155,66
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,1250	24,13	24,10	—	24,1315	24,13	24,14	24,13
Escudo Port.	21,64	21,64	21,6450	21.655	21,75	—	21,64	21,655	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,405	10,42	—	10,4040	10,405	10,40	10,40

Media dei titoli del 30 agosto 1967

Rendita 5% 1935	103,50
Redimibile 3,50% 1934	100,70
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,075
Id. 5% (Ricostruzione)	96,625
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,40
Id. 5% (Città di Trieste)	95,25
Id. 5% (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	93,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1967

1 Dollaro USA	622,852
1 Dollaro canadese	578,825
1 Franco svizzero	143,497
1 Corona danese	89,81
1 Corona norvegese	87,152
1 Corona svedese	120,622
1 Fiorino olandese	173,237
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	126,977
1 Lira sterlina	1736,20
1 Marco germanico	155,652
1 Scellino austriaco	24,131
1 Escudo Port.	21,647
1 Peseta Sp.	10,404

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 settembre 1936, n. 2734/R/Gab., con cui alla signora Schwarzer Luigia, nata ad Appiano il 29 agosto 1916 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Negri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 dicembre 1966 dal sig. Negri Erich, figlio della predetta in atto residente a Gargazzone;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 settembre 1936, n. 2734/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Negri Erich, nato a Merano il 19 luglio 1944 e residente a Gargazzone, viene ripristinato nella forma tedesca di Schwarzer.

Il sindaco del comune di Gargazzone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 luglio 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(8815)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 258, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo predetto risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica o in farmacia o in scienze agrarie o in scienze biologiche;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aerotica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazione di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale.

A) Prove scritte:

1) Tema su un argomento di chimica biologica generale;

2) Tema su un argomento di enzimologia;

3) Tema su un argomento di chimica biologica analitica.

B) Prove pratiche:

1) Metodi microbiologici di dosaggio biologico;

2) Metodi di determinazione del consumo di ossigeno in microrganismi o in tessuti animali;

3) Analisi quantitativa di una sostanza di interesse biochimico mediante analisi strumentale.

C) Prova orale:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

Lettura e traduzione all'impronta, di un brano di un testo tecnico da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241,

gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)* rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h)* e *i)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *D*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'articolo 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1967
Registro n. 7 San., foglio n. 94.

(8421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1967, al registro n. 3, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto.

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1967 citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:
Bonfadini dott. Luigi, ispettore generale dell'A.C.

Membri:
Turetta dott. Aezio, direttore di divisione;
Lucantoni dott. Virgilio, direttore di divisione;
Zerbino prof.ssa Luciana, ordinario di materie giuridiche ed economiche al « Pareto » di Roma;
Magliano prof.ssa Lucia, ordinario di materie giuridiche ed economiche al « Da Vinci » di Roma.

Segretario:
Poleggi dott. Riccardo, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla relativa spesa presunta di L. 600.000, si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 24 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1967
Registro n. 15, foglio n. 233

(8928)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18790 del 21 luglio 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1964;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 5331 del 22 febbraio 1967;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Russomanno Giuseppina	punti	61,97	su 120
2. Ballarano Silvana	»	60,48	»
3. Ferriol Raffaelina	»	59,22	»
4. Fico Giovanna	»	57,11	»
5. Golini Teresa	»	56,75	»
6. Cafora Carmela	»	54,75	»
7. Latona Angela Pia	»	53,14	»
8. Auriemma Carmela	»	53,00	»
9. Benedetti Ebe	»	52,80	»
10. Bencivenga Domenica	»	52,10	»
11. Naclerio Luisa	»	51,73	»
12. Persico Costanza	»	44,59	»
13. Porta Lucia	»	43,84	»
14. Corso Elda	»	43,06	»
15. Siracusa Rosaria	»	42,96	»
16. Di Giovanni Maria	»	42,87	»
17. Esposito Maria	»	42,29	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 1° agosto 1967

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 25331 del 1° agosto 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Russomanno Giuseppina: Napoli;
2) Ballarano Silvana: Napoli;
3) Ferriol Raffaelina: Grumo Nevano;
4) Fico Giovanna: Piano di Sorrento;
5) Golini Teresa: Capri;
6) Cafora Carmela: Roccarainola;
7) Latona Angela Pia: S. Antonio Abate;
8) Auriemma Carmela: Visciano;
9) Benedetti Ebe: Anacapri;
10) Persico Costanza: Forio d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 1° agosto 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(8726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di S. Caterina Villarmosa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3622 in data 10 aprile 1967, successivamente modificato con decreto n. 5387 del 3 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di S. Caterina Villarmosa;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 10 giugno 1966, n. 854;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le proposte e le designazioni degli Enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Tumminia dott. Antonino, medico provinciale capo;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;
Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;
Scamacca dott. Vito, direttore di sezione presso la prefettura di Caltanissetta;
Margani dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta.

Le mansioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Russo Maria Luisa, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Le prove di esame si svolgeranno in Palermo presso l'Istituto di igiene ed avranno inizio non prima di un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto che verrà anche pubblicato all'albo di quest'Ufficio ed a quello del Comune interessato, nonchè nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

Caltanissetta, addì 26 luglio 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

(8769)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17/C.4 del 7 gennaio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Vicenza nonchè dei Consorzi interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità.

Crimì dott. Roberto, direttore di sezione presso la prefettura di Vicenza;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Benazzato dott. Lodovico, veterinario condotto di Lonigo.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio veterinario di Vicenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della Prefettura è dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 11 agosto 1967

Il veterinario provinciale: SAINI

(8873)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 892 in data 13 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Macerata al 31 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto n. 893 in data 13 giugno 1967, con il quale il dott. Leo Leonardi è stato dichiarato vincitore della condotta di Monte San Martino;

Vista la nota n. 1039 in data 12 luglio 1967, con la quale il sindaco di Monte S. Martino ha comunicato che il dott. Leo Leonardi ha rinunciato alla nomina della condotta medesima;

Viste le rinuncie presentate a questo Ufficio dai dottori Domenico Gentili e Giorgio Zampetti, Gildo Tambella e Gaetano Gualdesi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1956, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 893 in data 13 giugno 1967, il dott. Corrado Gattari è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Monte S. Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Macerata, addì 10 agosto 1967

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(8826)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.